

Bando a Cascata Progetto “TECH4YOU- TECHNOLOGIES FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT” per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con il programma Missione 4, “Istruzione e Ricerca” – Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” – Linea di investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU”, codice progetto MUR: ECS_0000009 – CUP F63C22000440006

FAQ

Bandi a Cascata Spoke 5

Ultimo aggiornamento: 17.06.2024

Domanda 1.

Il Bando all’art. 7 recita: “Il presente Bando finanzia Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da imprese in forma singola (a esclusione delle GI) oppure da imprese che collaborano tra loro e, in entrambi i casi, collaborano con Organismi di ricerca partner di Tech4You e con il concorso eventuale di altri soggetti interessati”. Cosa si intende per collaborano? In particolare, come si realizza la collaborazione per la Linea A?

Risposta 1.

L’art.10 comma 3 del bando specifica che prima della concessione del contributo dovrà essere sottoscritto un Accordo di collaborazione che definisca le modalità attuative del progetto e gli aspetti relativi alla proprietà e all’utilizzo dei risultati. L’accordo dovrà, quindi, contenere tutti gli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l’organizzazione e la gestione delle attività progettuali nonché l’attribuzione ai diversi partner dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto stesso.

Per i progetti di Linea A, sarà predisposto un accordo tra l’Università Magna Graecia e il vincitore del Bando affinché siano forniti tutti gli elementi necessari per trasferire all’impresa beneficiaria i risultati tecnici conseguiti nell’ambito del pilot di riferimento del progetto di ricerca, e pertanto a garantire il raggiungimento dei risultati attesi attraverso l’assegnazione della concessione. Tale accordo regolerà anche i risultati generati dalle imprese nella loro interazione con l’Università.

Domanda 2.

L’art. 12 definisce le intensità di aiuto e nello specifico: “... l’intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in caso di collaborazione effettiva fra imprese o tra imprese e Organismi di ricerca ... è la seguente:”



Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	80%	60%
Media impresa	75%	50%
Grande impresa	65%	40%

Nel caso di partecipazione da parte di impresa singola, senza collaborazione effettiva, le intensità di aiuto sono sempre quelle indicate all'art 12?

Risposta 2.

L'intensità massima di aiuto è quella stabilita dall'art. 25 del Reg. 651/2014 (pag. 48).

Domanda 3.

Per quel che riguarda la partecipazione alla Linea A viene data la possibilità di partecipare ad "imprese in forma singola" che collaborano con ODR partner di Tech4you, ma così facendo non può configurarsi la collaborazione effettiva poiché l'ODR non può sostenere costi, di conseguenza non viene soddisfatto il criterio dell'art.11 c. 2 ovvero "Si ha una collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca (che dà diritto ad una maggiorazione della percentuale del contributo) se gli organismi di ricerca sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca".

Risposta 3.

Confermiamo che si ha una **collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca** (che dà diritto ad una maggiorazione della percentuale del contributo) se gli organismi di ricerca –non coinvolti della realizzazione del pilot - sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Per l'impresa in forma singola che partecipa al bando di Linea A non si configura collaborazione effettiva con gli organismi di ricerca e pertanto tale impresa non beneficerà della maggiorazione percentuale del contributo.

Domanda 4.

L'art. 11 definisce la "collaborazione effettiva" sia tra imprese che tra imprese e ODR, specificando che questo comporta una maggiorazione della percentuale di contributo, ma non indica quale sia la maggiorazione del contributo.

Risposta 4.

La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25 del Regolamento GBER, può essere riconosciuta solo nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili oppure nel caso in cui il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della

conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Domanda 5.

Nell'allegato 8 l'impresa proponente dichiara: "che il Soggetto Proponente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione del finanziamento, assume l'obbligo di assicurare una quota pari al 30 per cento delle nuove assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione delle attività del progetto presentato, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile". Nel Bando viene indicato che il rispetto del D.L. 77/2021 delle nuove assunzioni - se previste - necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. (PAG 10 – art. 9 c. 9)

Se l'impresa proponente riesce con il proprio personale a realizzare il progetto può evitare di assumere nuove risorse?

Risposta 5.

La dichiarazione di cui all'Allegato 8 deriva dalla normativa vigente e attiene esclusivamente alle nuove assunzioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione delle attività progettuali.

Domanda 6.

Art. 24 c. 8 – Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere rilevate separatamente. Pertanto, il beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto minore. Si intende che le spese devono transitare per conto correnti differenti o basta indicare la dicitura RI o SS sulla relativa spesa?

Risposta 6.

Le spese sostenute devono essere ben identificate in fase di rendicontazione e specificare la destinazione delle stesse verso ricerca industriale o sviluppo sperimentale; non è necessario utilizzare conti correnti differenti.